CUG MARANGELLI - CARELLA

Art.....

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.

Il Comitato ha il compito, in particolare, di:

a) promuovere parità e pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire e contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;
b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;
c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
Il Comitato adotta il proprio Regolamento che è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Il Comitato, costituito con atto del Direttore Generale, è composto da:
a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;
b) un numero di rappresentanti eletti dall'amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero degli eligendi è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo;
c) due rappresentanti degli studenti e uno dei dottorandi o specializzandi.
Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento.

Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il Comitato elegge al suo interno un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui alla lett. b) (formulazione alternativa: il Presidente è designato dal Senato Accademico, nell'ambito della componente di cui al comma ..., lett. b)

I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

I componenti del Comitato durano in carica quattro (tre) anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.